



**Provincia  
di Milano**

# **REGOLAMENTO PER IL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE**

(Aggiornato alla delibera di Consiglio provinciale n. 17/2011 del 09.06.2011)

## INDICE

Art. 1	Forma
Art. 2	Poteri
Art. 3	Richiesta scritta
Art. 4	Procedura
Art. 5	Informazioni agli organi deliberanti
Art. 6	Conflitto di competenza
Art. 7	Termine per la risposta
Art. 8	Sanzione
Art. 9	Sede ed Uffici
Art. 10	Trattamento economico
Art. 11	Entrata in vigore

## ART. 1

### Forma

1. Ferme rimanendo le prerogative del Difensore civico territoriale, la forma - di cui all'art. 22, comma 4, dello Statuto - delle richieste del Difensore civico territoriale e delle risposte e comunicazioni dei Dirigenti preposti agli Uffici e Servizi interessati, è quella scritta, qualunque sia il contesto e le ragioni nelle e per le quali il Difensore civico territoriale ritenga di dover intervenire.
2. Il Difensore civico territoriale può inviare, in ogni momento, proposte alla Giunta, al Presidente ed al Consiglio ovvero agli Organi di governo dei Comuni convenzionati su casi e questioni di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

## ART. 2

### Poteri

1. Il Difensore civico territoriale può accedere a tutti i documenti amministrativi che siano nella disponibilità dell'Ente o dei Comuni convenzionati. Egli è tenuto tuttavia ai doveri di riservatezza previsti dalla legge e dai Regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il Difensore civico territoriale - di persona - può recarsi presso gli Uffici per prendere visione od estrarre copia degli atti o chiedere ai Responsabili notizie e chiarimenti.

## ART. 3

### Richiesta scritta

1. Qualora il Difensore civico territoriale inoltri richiesta scritta per avere notizia sui procedimenti amministrativi in corso, deve indicare gli elementi sufficienti ed indispensabili ad individuare il procedimento relativo.

## ART. 4

### Procedura

1. Il Dirigente acquisisce dal responsabile del procedimento le informazioni richieste entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento e quindi provvede a trasmetterle immediatamente al Difensore civico territoriale con le eventuali proprie osservazioni.
2. Il Difensore civico territoriale promuove incontri congiunti tra i funzionari preposti al procedimento ed i cittadini od enti interessati.

#### ART. 5

##### Informazioni agli organi deliberanti

1. Il Difensore civico territoriale dovrà informare il Presidente della Provincia o i Sindaci dei Comuni convenzionati delle richieste pervenute e delle risposte fornite.

#### ART. 6

##### Conflitto di competenza

1. Nell'ipotesi in cui la richiesta sia rivolta a Dirigente non competente, il medesimo provvederà a trasmetterla immediatamente al Dirigente competente.
2. Qualora quest'ultimo non si ritenga tale, investirà tempestivamente della questione la Giunta interessata, tramite il Segretario Generale, dandone contemporaneamente notizia al Difensore civico territoriale.

#### ART. 7

##### Termine per la risposta

1. Entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Dirigente deve dare risposta al Difensore civico territoriale.
2. Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della risposta, il Difensore civico territoriale deve comunicarla al cittadino o Ente richiedente.

#### ART. 8

##### Sanzione

1. La violazione da parte del personale e dei Dirigenti degli obblighi di informazione nei confronti del Difensore civico territoriale così come normato costituisce di per sé, imputabile eventuali responsabilità penali, infrazione disciplinare. L'inosservanza viene segnalata alla diversa amministrazione o al diverso Ente da cui il funzionario eventualmente dipende.

#### ART. 9

##### Sede ed Uffici

1. Al Difensore civico territoriale vengono assicurati dalla Provincia idonei Uffici per l'espletamento delle proprie funzioni.
2. Al Difensore civico territoriale viene assicurato un adeguato servizio di Segreteria con personale della Provincia.

3. Gli Uffici del Difensore civico territoriale devono essere posti in posizione e piano facilmente accessibile per il pubblico ed essere privi di barriere architettoniche e quant'altro li renda difficilmente individuabili e praticabili da parte dei cittadini.
4. La Provincia dovrà, attraverso le forme più adeguate di pubblicità, informare i cittadini dell'istituzione del Difensore civico territoriale presso la Provincia spiegandone in termini semplici, ma completi le funzioni, la sede, gli orari, i modi di richiesta e quant'altro possa essere utile al pubblico.

#### ART. 10

##### Trattamento economico

1. Al Difensore civico territoriale è riconosciuto un compenso mensile stabilito, con apposito provvedimento, dal Consiglio Provinciale.

#### ART. 11

##### Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia di Milano.